

### REGIONE PUGLIA

#### Deliberazione della Giunta Regionale

# ${\rm N.}~1669~{\rm del}~{\rm 10/11/2025~del~Registro~delle~Deliberazioni}$

Codice CIFRA: RSR/DEL/2025/00042

OGGETTO: Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate

dalla Regione Puglia Terza Revisione

L'anno 2025 addì 10 del mese di Novembre, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

| Sono presenti:  |   | Sono assenti:                        |   |
|---|---|--------------------------------------|---|
| V.Presidente<br>Assessore<br>Assessore<br>Assessore<br>Assessore<br>Assessore | Raffaele Piemontese<br>Debora Ciliento<br>Sebastiano G. Leo<br>Gianfranco Lopane<br>Viviana Matrangola<br>Donato Pentassuglia<br>Serena Triggiani | Presidente<br>Assessore<br>Assessore | Michele Emiliano<br>Fabiano Amati<br>Giovanni F. Stea |

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott. Nicola Paladino

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

#### VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta,

PRESO ATTO delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

#### **DELIBERA**

- 1. approvare le "Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia\_Terza Revisione" allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alle società controllate dalla Regione Puglia;
- 3. pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

| Il Segretario Generale della Giunta | Il Presidente della Giunta |
|-------------------------------------|----------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------|

#### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

# Oggetto: Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia\_Terza Revisione

Le funzioni di vigilanza e controllo sulle Società controllate dall'Amministrazione Regionale sono attribuite alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021, recante: "Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i.. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e ss.mm.ii..

Tale attività viene esercitata dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale in collaborazione con i Dipartimenti competenti *ratione materie*, titolari dei capitoli di bilancio su cui gravano le risorse finanziate erogate alle società controllate.

Il D. Lgs n. 175/2016, art. 19, c. 5 dispone che "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera."

La Regione Puglia negli anni ha formulato alle società controllate specifiche direttive in materia di contenimento delle spese di funzionamento, ed in particolare delle spese per il personale.

Da ultimo con la Deliberazione n. 570/2021 la Giunta Regionale ha approvato la seconda revisione delle "Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia".

Ravvisata la necessità di attualizzare le disposizioni contenute nelle sopra citate Direttive ex DGR n. 570/2021, ed in applicazione delle disposizioni dell'art. 19, c. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 sopra richiamate, si è provveduto ad effettuare specifica istruttoria che è stata condotta, tra gli altri, sui seguenti aspetti:

- l'aggiornamento dell'esercizio finanziario di riferimento per il calcolo della decorrenza degli obblighi di riduzione delle cd. spese di funzionamento (art.2);
- l'ampliamento delle voci di costo escluse dalle suddette spese di funzionamento (art.2);
- i limiti di spesa per il cd. lavoro flessibile (art.3.3);
- il riferimento temporale da prendere a riferimento per il limite del trattamento variabile (art.3.4);
- la ridefinizione del perimetro applicativo degli incarichi di studio e consulenza (art.4.1);

- il riallineamento dei limiti del costo degli organi sociali agli ultimi indirizzi giurisprudenziali (art.4.4).

Tanto premesso, visti altresì:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale

Si propone alla Giunta di approvare le "Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia\_Terza Revisione", allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

#### Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

#### Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### Esiti Valutazione di impatto di genere

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO

**Tutto ciò premesso**, sulla base delle risultanze istruttorie, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lettera g) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

- 1. approvare le "Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia\_Terza Revisione" allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alle società controllate dalla Regione Puglia;
- 3. pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a*) ad *e*) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Assistente specialista controlli organismi e società partecipate"
Federica Bozzo


Federica Bozzo 22.10.2025 10:55:10 GMT+01:00

IL DIRIGENTE di Servizio "Controlli Agenzie, Organismi Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie" Eleonora De Giorgi Eleonora De Giorgi 22.10.2025 13:35:31 GMT+02:00

IL DIRIGENTE di Sezione "Raccordo al Sistema regionale" Giuseppe D. Savino

GIUSEPPE DOMENICO SAVINO 22.10.2025 11:40:41 UTC

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA Roberto Venneri



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

#### propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

IL PRESIDENTE Michele Emiliano







#### Sommario

| Art. 1 - Finalità e campo di applicazione   | 3                |
|---|------------------|
| Art. 2 - Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per personale  |                  |
| Art. 3 - Direttive relative alle spese per il personale   | 6<br>6<br>7      |
| Art. 4 - Direttive specifiche relative alle altre spese di funzionamento  4.1 - Incarichi di studio e consulenza  4.2 - Spese per missioni e trasferte.  4.3 - Spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio delle autovetture e per l'acquisto di buoni taxi.  4.4 - Costi organi societari. | 8<br>8<br>o<br>9 |
| Art. 5 - Disposizioni applicabili alle Società inserite nel conto economico consolidato del pubblica amministrazione  |                  |
| Art. 6 – Programmazione degli acquisti e sistema degli affidamenti  | 9                |
| Art. 7 - Vigilanza e controllo  | 10               |

#### Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

Alla Regione Puglia competono le azioni di coordinamento, programmazione e controllo delle Società controllate, e per tali finalità esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

L'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) dispone che "le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.".

Nell'esercizio delle proprie funzioni, con il presente atto di indirizzo sono identificati gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, delle Società controllate dalla Regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), con decorrenza dall'esercizio 2026 fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o della Regione Puglia.

Il presente atto di indirizzo fornisce, altresì, specifiche direttive relative alle spese per il personale e alle altre spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia, da osservarsi nel quadro degli obiettivi di contenimento del complesso delle spese di funzionamento ivi stabiliti.

Di seguito si rappresenta un quadro riepilogativo delle Società in cui la Regione Puglia detiene una partecipazione di controllo, destinatarie delle presenti direttive:

| Società controllata   | Partecipazione    | Percentuale di partecipazione |
|---|-------------------|-------------------------------|
|   | Diretta/Indiretta | Regione Puglia                |
| PugliaSviluppo S.p.A. in house                                | Diretta           | 100%                          |
| InnovaPuglia S.p.A. in house                                  | Diretta           | 100%                          |
| Acquedotto Pugliese S.p.A.                                    | Diretta           | 100%                          |
| Aeroporti di Puglia S.p.A.                                    | Diretta           | 99,5978%                      |
| Puglia Valore Immobiliare Società di cartolarizzazione S.r.l. | Diretta           | 100%                          |
| Terme di Santa Cesarea S.p.A.                                 | Diretta           | 50,4876%                      |
| ASECO S.p.A.  | Indiretta         | 60%                           |

Con riferimento alla ASECO S.p.A. si specifica che seppur qualificata quale società partecipata della controllata Acquedotto Pugliese S.p.A. ai fini della redazione del Bilancio consolidato, rientra nel campo di applicazione delle presenti Direttive in quanto sulla stessa la Acquedotto Pugliese S.p.A. esercita un

controllo analogo congiunto con l'altro socio AGER. Le Direttive in oggetto, nonché le successive integrazioni e modifiche, saranno applicate ad ASECO S.p.A. per il tramite della Acquedotto Pugliese S.p.A., a cui spetta il compito di impartire le opportune disposizioni in merito.

La **Struttura regionale competente per il monitoraggio** ai fini delle presenti Direttive è identificata nel Servizio Controlli Agenzie, Organismi e società partecipate e certificazione aziende sanitarie - Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinato nella Segreteria Generale della Presidenza.

## Art. 2 - Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale

La rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal Conto Economico di cui allo schema di bilancio ex art. 2425 del Codice Civile. Sono riferibili al termine "spese di funzionamento" gli oneri di cui ai punti 6, 7, 8, 9 e 14 della lettera B del citato schema, nel novero delle quali sono "spese del personale" quelle di cui al punto 9.

Ai fini delle presenti Direttive le componenti di costo da considerare per il calcolo della "spesa di personale" sono le seguenti:

- retribuzioni lorde trattamento fisso ed accessorio corrisposte al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili;
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- IRAP;
- buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altri Enti per il personale in posizione di comando.

Sono invece escluse dalle spese di personale le seguenti voci:

- gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- gli assegni per il nucleo familiare;
- le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo;
- le spese sostenute dall'Ente per il proprio personale comandato presso altri Enti e per le quali è previsto il rimborso da parte degli Enti utilizzatori;
- le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari, statali e/o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio della società;
- le spese sostenute per il personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate.

Le ulteriori componenti di costo da considerare nell'ambito delle "**spesa del personale**" sono rappresentate, altresì, da quelle espressamente indicate da pareri e pronunce della Corte dei Conti nonché del MEF.

Ai fini delle presenti Direttive dal calcolo computo delle "spese di funzionamento" sono da escludere:

- gli oneri straordinari, di natura non ricorrente;
- le imposte, tasse e contributi compresi tra gli oneri diversi di gestione.

Tanto premesso, le Società di cui all'art. 1 sono tenute all'obbligo di riduzione del complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, a decorrere dall'esercizio 2026, rispetto al corrispondente valore consuntivato nell'esercizio precedente, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e da perseguire mediante l'adozione di propri provvedimenti che ne garantiscano la concreta attuazione.

Nel caso di <u>spese di funzionamento</u> <u>totalmente a carico di fondi statali e comunitari</u>, la Società interessata ne darà puntuale evidenza nella relazione riepilogativa di cui all'art. 7, escludendo i relativi importi dalla determinazione delle spese consuntivate ai soli fini del raggiungimento dell'obiettivo indicato.

Il complesso delle spese di funzionamento, a consuntivo, potrà superare il limite sopra indicato nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attività svolta dalla Società, a condizione che l'incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione nell'esercizio considerato, non registri un incremento rispetto al corrispondente indice riferito all'esercizio precedente.

Il valore della produzione, ai fini di cui al punto precedente sarà determinato al netto:

- 1. dei componenti positivi di reddito derivanti da trasferimenti di fondi statali, comunitari privati connessi ai costi di funzionamento esclusi dalla determinazione del limite di spesa;
- 2. dei proventi straordinari di natura non ricorrente.

Le Società, nell'ambito del complesso delle spese di funzionamento, devono attenersi al **principio generale** di graduale riduzione e contenimento della spesa per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, garantendo (con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese per il personale rispetto al complesso delle spese di funzionamento;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture organizzative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione aziendale e di secondo livello;
- d) contenimento dell'incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili.

Le Società di cui all'art. 1 sono tenute a garantire il concreto perseguimento dell'obiettivo di riduzione del complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. Le Società pubblicano sui rispettivi siti istituzionali e inviano alla Sezione Raccordo al Sistema regionale e alla Struttura regionale competente *ratione materiae*, entro 15 giorni dall'adozione, i suddetti provvedimenti, nonché i contratti collettivi decentrati ed i protocolli d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali che li recepiscono.

#### Art. 3 - Direttive relative alle spese per il personale

#### 3.1 - Programmazione annuale dei fabbisogni di personale

Le Società di cui all'art. 1 definiscono annualmente, in sede di predisposizione del budget di previsione, un **quadro di fabbisogni di personale** in relazione alle attività da svolgere e lo sottopongono all'Ente socio.

La programmazione annuale dei fabbisogni di personale delle Società è approvata dalla Giunta regionale.

Al fine di disporre di tutti gli elementi utili per effettuare l'istruttoria propedeutica all'approvazione della Giunta regionale, la Società deve inviare alla Struttura regionale competente *ratione materiae* e alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale competente per il monitoraggio, una proposta circostanziata e motivata nella quale siano evidenziati elementi quali:

- l'indicazione dei fabbisogni professionali specificando i profili richiesti;
- l'attestazione del rispetto dei vincoli normativi e finanziari, statali e regionali;
- l'attestazione della coerenza con budget preventivo, nonché con il programma pluriennale delle attività.

Qualora la Società ravvisi la necessità, in corso d'anno, di procedere a variazioni della programmazione annuale dei fabbisogni, informa tempestivamente la Struttura regionale competente *ratione materiae* e la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, che effettuerà, entro lo stesso termine, una nuova istruttoria propedeutica all'approvazione della Giunta Regionale.

#### 3.2 - Reclutamento del personale

Le Società di cui all'art. 1, qualora non abbiano già provveduto, adottano un regolamento interno che disciplina criteri e modalità per il reclutamento del personale anche per le progressioni interne compatibilmente con il CCNL applicato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 co.3 del d.lgs. n. 165/2001 e dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Il regolamento deve essere pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Le Società sono tenute a dare informativa relativa all'avvio di procedure di reclutamento di personale di qualsivoglia tipologia contrattuale (ivi compresi i rinnovi di contratti a tempo determinato, consulenze, contratti di somministrazione e lavoro, etc.) alla Struttura regionale competente *ratione materiae* e alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale.

#### Tanto premesso:

- 1. le Società di cui all'art. 1 procedono ad assumere a tempo indeterminato le quote d'obbligo, di cui alla Legge. n. 68/1999; le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ai fini della copertura delle quote d'obbligo, non alimentano il contingente di spesa;
- 2. il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché alle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi vigenti sui rapporti di lavoro nell'impresa, deve essere motivato da comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto dei principi che soggiacciono all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

#### 3.3 - Limiti di spesa per il lavoro flessibile

Ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 2 e dell'art. 13 della L.R. n 1/2011 alle Società di cui all'art. 1, è applicabile la seguente disposizione:

- la spesa annua per il personale, assunto con forme contrattuali flessibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo contratti a tempo determinato e somministrazione lavoro), non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Per le Società che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le suddette finalità, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009; nel caso in cui la Società non abbia sostenuto spese nel triennio 2007-2009, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali (limite di spesa che a sua volta rappresenterà il parametro finanziario per gli anni successivi).

Sono escluse dai suddetti limiti le spese di personale a tempo determinato finanziate interamente da fondi statali, comunitari o privati.

#### 3.4 - Trattamento economico

Fermo restando l'obbligo, per le Società di cui all'art. 1, di attenersi al principio di graduale riduzione e contenimento della spesa per il personale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e da perseguire mediante l'adozione di propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello, che ne garantiscano il concreto perseguimento, si dispone quanto di seguito:

- 1. Il limite massimo del trattamento economico per il personale dipendente ivi compresa la dirigenza è quello previsto dall'art. 11 co. 6 del TUSP, pari a euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre Società a controllo pubblico; Tale limite economico si deve ritenere vincolante e precettivo sino all'eventuale intervento legislativo che modifichi il citato art. 11 comma 6 in adesione ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 125/2025 con riferimento all'art. 13 del d.l. 66/2014.
- 2. le Società di cui all'art. 1 non potranno procedere al riconoscimento degli **incrementi economici individuali** qualora non siano stati preventivamente esplicitati i criteri di erogazione in un regolamento interno, oppure in un atto generale, oppure in un contratto aziendale, al fine di assicurare il rispetto di principi di imparzialità e buon andamento;
- 3. le **progressioni di carriera** del personale sono attuate, previa adozione di un regolamento interno o di altro atto generale, secondo criteri che tengano conto almeno:
  - a. delle risultanze della comparazione fra curricula in merito al percorso professionale;
  - b. di un periodo minimo di permanenza nella qualifica di appartenenza;
  - c. dell'esito delle valutazioni annuali delle prestazioni.
- le Società di cui all'art. 1 sono tenute, qualora il personale in servizio percepisca una quota variabile della retribuzione, a legare tale ammontare al raggiungimento di obiettivi certi e misurabili.

La **retribuzione di risultato** della dirigenza, articolata secondo criteri di dettaglio che ogni Società definirà nell'ambito della propria programmazione, deve essere collegata anche al rispetto di parametri gestionali inerenti il contenimento delle spese complessive di funzionamento, ivi compreso il contenimento degli oneri contrattuali.

Gli organi societari preposti alla valutazione e alla determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, tenendo conto del contributo reso.

Tanto premesso, si stabilisce che il trattamento variabile per il personale dirigente e dipendente, in ciascun esercizio sociale, in termini di incidenza percentuale sulla RAL, sarà contenuto nel limite massimo rappresentato dalla media della spesa del triennio precedente all'esercizio di riferimento.

#### Art. 4 - Direttive specifiche relative alle altre spese di funzionamento

Fermo restando l'obbligo, per le Società di cui all'art. 1, di perseguire l'obiettivo di graduale riduzione del complesso delle spese di funzionamento come definite nell'art. 2, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, rispetto al corrispondente valore risultante dal bilancio dell'esercizio precedente si dispongono i seguenti ulteriori obiettivi di contenimento della spesa.

#### 4.1 - Incarichi di studio e consulenza

Le Società di cui all'art. 1 devono contenere nel limite massimo della media della spesa del triennio precedente all'esercizio di riferimento, le spese per incarichi di studio e consulenza, che non rientrino nella nozione di appalto di servizio con esclusione altresì degli incarichi riguardanti prestazioni professionali derivanti da obblighi di legge e di Autorità. Sono escluse dai suddetti limiti le spese di che trattasi, finanziate da fondi statali, comunitari e/o privati.

Si richiamano le disposizioni vigenti in ordine agli obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle Società a controllo pubblico.

#### 4.2 - Spese per missioni e trasferte

Le Società di cui all'art. 1 devono disciplinare in apposito regolamento le modalità di gestione e di trattamento dei rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti per ragioni connesse allo svolgimento di attività lavorative. In particolare devono essere individuate:

- a) le spese oggetto di rimborso;
- b) il metodo di rendicontazione e i necessari giustificativi;
- c) i limiti di spesa.

Per le spese per missioni e trasferte del personale, le Società devono attenersi alle disposizioni previste dal Regolamento Regionale approvato con DPGR n. 631/2011, le cui indicazioni per il personale dirigenziale della Regione sono da estendersi agli amministratori delle Società. Qualora la Società sia dotata di autonomo regolamento in materia, provvederà all'adeguamento dello stesso al Regolamento regionale citato.

Le Società daranno atto del rispetto delle suddette disposizioni nella relazione di cui all'art. 7 delle presenti

direttive.

### 4.3 - Spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio delle autovetture e per l'acquisto di buoni taxi

Ai sensi e per gli effetti dell'art.7 c.2 e dell'art.11 c.9 della L.R. n 1/2011 le Società di cui all'art. 1 non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

#### 4.4 - Costi organi societari

Il costo annuale, comprensivo degli oneri a carico azienda, sostenuto per i compensi degli amministratori delle Società, fino all'emanazione di apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs 175/2016, non può superare l'ottanta percento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 fermo restando il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. In tale costo sono da ricomprendere la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre Società a controllo pubblico.

Tale limite economico si deve ritenere vincolante e precettivo sino all'eventuale intervento legislativo che modifichi il citato art. 11 comma 6 in adesione ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 125/2025 con riferimento all'art. 13 del d.l. 66/2014.

Nel rispetto del suddetto limite massimo, le società – con delibera assembleare - rimoduleranno i compensi degli organi societari in relazione all'emanando Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze collocandosi in una delle cinque fasce definite rispetto agli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi indicati nel Decreto stesso.

# Art. 5 - Disposizioni applicabili alle Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti, alle Società di cui all'art. 1, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 3 della L. n. 196/2009 e ss.mm. e ii., come individuati da apposito elenco redatto annualmente dall'ISTAT, identificate (sulla base dell'ultimo elenco disponibile alla data di redazione delle presenti direttive) nelle seguenti:

- PugliaSviluppo S.p.A.;
- InnovaPuglia S.p.A.;
- Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.;

si raccomanda il rispetto delle eventuali ulteriori specifiche disposizioni in ordine al contenimento delle spese previste dalle vigenti disposizioni di legge e di darne atto nella relazione di cui all'art. 7 delle presenti Direttive.

#### Art. 6 – Programmazione degli acquisti e sistema degli affidamenti

Al fine di individuare le categorie di beni e servizi e di lavori, che saranno acquisiti in forma aggregata o comunque facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore regionale nell'anno di riferimento, ai sensi

dell'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici e dell'art. 21, c. 2 e 3 della L.R. n. 37/2014, le Società di cui all'art. 1 provvedono a trasmettere alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, entro e non oltre il 31 dicembre:

- il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- l'elenco annuale dei lavori da avviare nell'esercizio con specifica indicazione per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, recanti gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del "Codice dei contratti pubblici", sono pubblicati sul sito istituzionale della Società e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Le Società adottano il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, i relativi elenchi annuali e gli aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo di cui all'allegato I.5 del "Codice dei contratti pubblici".

Le Società di cui all'art. 1, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Le società di cui all'art.1 sono soggette, di norma, all'applicazione del codice dei contratti pubblici, salvo il caso di ricorso ai servizi esclusi, di cui deve essere dato atto con espressa motivazione.

Per gli acquisti di rilevanza comunitaria, le Società di cui all'art. 1 ricorrono alle convenzioni e agli accordi quadro conclusi da InnovaPuglia S.p.A. o Consip (rif. art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296), salva la facoltà di affidare le prestazioni, negoziando prezzi e condizioni più convenienti, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici, le Società di cui all'art. 1 utilizzano EmPULIA ovvero altra piattaforma di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del Codice.

#### Art. 7 - Vigilanza e controllo

Al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione Puglia, le Società di cui all'art. 1 trasmettono alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale e alla struttura regionale *ratione materiae*, contestualmente al bilancio d'esercizio oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, una relazione riepilogativa dei dati economici di riferimento, asseverata dai rispettivi organi di controllo contabile, che attesti il rispetto delle misure stabilite dal presente atto di indirizzo. Scostamenti eventuali dagli obiettivi di spesa stabiliti con il presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel

corso dell'esercizio, devono essere dettagliatamente motivati nella relazione in oggetto.

La relazione di che trattasi dovrà, altresì, fornire evidenza dei dati dettagliati a consuntivo, relativi alla movimentazione del personale intervenuta nell'esercizio di riferimento (assunzioni/cessazioni), rispetto alle previsioni contenute del Piano dei fabbisogni sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale in sede previsionale, motivando gli eventuali scostamenti.

Il mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa, previsto dal presente atto di indirizzo, è valutato ai fini della revoca degli incarichi degli organi di direzione, amministrazione e controllo nominati nelle Società.